

FONDAZIONE
VITTORIO VENETO

La Fondazione Vittorio Veneto è lieta di invitare al convegno:

Spiagge e direttiva Bolkestein: eccezioni e mitigazioni

Sabato 3 ottobre 2026 ore 15:30

Augustus Beach Club

Viale della Repubblica, 3, 55042

Forte dei Marmi LU

e trasmesso in streaming sul sito “www.fondazionevittorioveneto.it”

Saluti istituzionali

Presiede:

Daria de Pretis, Vicepresidente emerita della Corte costituzionale.
Emerita di diritto amministrativo Università di Trento

Introduzione:

Giuseppe Severini, Presidente emerito di sezione del Consiglio di Stato

Premesse e motivi dell’ “eccezionalità” artistica e culturale

Massimo Marsili, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

Il bilanciamento tra principi generali eurounitari e la (giusta) misura del principio di concorrenza

Fabio Cintioli, Ordinario di diritto amministrativo nell’Università
degli studi internazionali di Roma

L’eccezione culturale nella direttiva Bolkestein

Pier Francesco Ungari, Presidente TAR Umbria

Esperienze europee e criteri di applicazione della direttiva Bolkestein

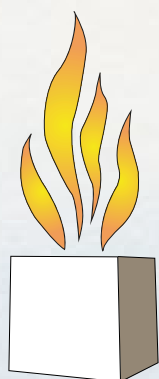
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere di Stato



AUGUSTUS HOTEL&RESORT

FORTE DEI MARMI

★★★★★



FONDAZIONE
VITTORIO VENETO

Convegno Forte dei Marmi 3 ottobre 2026, avente ad oggetto “Le eccezioni al regime concorrenziale nelle cd. concessioni balneari”

Contrariamente a quello che viene correntemente affermato, e invero riscontrabile nelle determinazioni da parte delle varie Amministrazioni competenti, le concessioni del demanio marittimo lacuale o fluviale non sempre sono soggette ad un regime concorrenziale o comunque ad un regime concorrenziale senza alcun temperamento. In primo luogo vi è un’eccezione con riguardo alle associazioni culturali, sociali o sportive, fermo restando che per le associazioni e le società sportive dilettantistiche e per gli enti del terzo settore, vi è già una disciplina *ad hoc* (art. 1 D.L. 16 settembre 2024 n. 131), per la ragione che in tutti questi casi non vi è un’attività economica imprenditoriale da mettere a concorrenza (si vedano in particolare i Considerando 34° e 35° della cd direttiva Bolkestein, ovvero direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12.12.2006 n. 123).

La seconda eccezione riguarda le concessioni ad uso proprio ed esclusivo di singoli, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, sempre per la ragione che in tali casi nel demanio non si svolge attività imprenditoriale.

La terza è la cd. “eccezione culturale” che trova fondamento nella Direttiva Bolkestein la quale inserisce le ragioni culturali tra i motivi imperativi di interesse generale che derogano al principio concorrenziale (v. art. 12 par. 3, Direttiva), e nello stesso tempo il Considerando 40° che inserisce tra i motivi imperativi di interesse generale che fanno aggio sul principio competitivo la salvaguardia dei valori sociali e culturali, la conservazione del patrimonio nazionale storico artistico, la tutela dei lavoratori. Tutte queste disposizioni sono volte a salvaguardare il patrimonio culturale materiale e immateriale e costituiscono eccezioni o comunque temperamenti al principio di piena concorrenzialità. Sul punto sono ravvisabili dei precedenti sia nelle note sentenze relative alla Galleria Vittorio Emanuele di Milano, sia nella ancor più nota sentenza di Adunanza Plenaria 5/2023 che ha “pietrificato” la destinazione ad uso di ristorante di un locale in considerazione della sua risalente frequentazione da parte di artisti, intellettuali, attori ecc., sia infine nella sentenza sul caso milanese del Garage delle Nazioni che ha dato rilievo culturale al “costume sociale”.

Questi principi valgono con particolare evidenza in contesti di estremo pregio e di elevata valenza culturale come Forte dei Marmi. Inutile dire che gli stabilimenti di Forte dei Marmi sono continuamente evocati nel “Vestivamo alla marina” di Susanna Agnelli e in talune pellicole cinematografiche divenute veri e propri “cult”, e che sono stati raffigurati da Nomellini, da Carrà, da Soffici, da Moses Levy e molti altri, sono stati altresì frequentati e ripercorsi nelle loro opere letterarie e nella loro corrispondenza da D’Annunzio, Pea, Montale, Thomas Mann, Ungaretti, Quasimodo, Coppède, Galileo Chini, Leonida Repaci, Luzi, Moravia, Malaparte, Cicognani, ecc. (e anche da Calamandrei come risulta da molte sue lettere, seppure nella vicinior localit  Poveromo in Comune di Massa).

È evidente che tutto questo attiene anche alla identità, profilo considerato dal Trattato UE come degno di estrema tutela.

Ma altrettanto evidente è che dovranno essere svolte verifiche caso per caso molto puntuali per le quali la conclusione, sempre in via in ipotesi, può essere quella o della esclusione in toto del regime concorrenziale oppure della necessaria presenza di criteri premiali a favore di chi ha mantenuto nel tempo i valori culturali ed identitari.

